



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

PREGIATISSIMI CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Fiscale- Cassa integrazione e indennità una tantum INPS

Premessa

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) introduce tra l'altro la concessione di ulteriori trattamenti di:

- ASO e CIGD per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nonché
- CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In relazione a tali ulteriori periodi non trova applicazione il contributo addizionale.

E inoltre

- Malattia da COVID - 19, modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

ULTERIORI SETTIMANE DI ASO E CIGD COVID-19

Il DL n. 146/2021, all'art. 11, comma 1, dispone che

- i datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 2 del DL n. 41/2021 (si tratta dei datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 2021, a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di ASO (FIS e Fondi di solidarietà) e CIGD per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2021)
 1. che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19;
 2. possono presentare domanda di Assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata **massima di 13 settimane**, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni);
- decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.

Le 13 settimane previste dal DL n. 146/2021 sono aggiuntive rispetto alle 28 settimane previste dal DL n. 41/2021. I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 - 31 dicembre 2021.



Riguardo alle 13 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal Decreto Sostegni nonchè che sia decorso il predetto periodo autorizzato.

Lavoratori interessati

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021). Contributo Addizionale In continuità con quanto previsto per le 28 settimane di trattamento introdotte dal DL Sostegni, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Termini di presentazione delle domande

Sul fronte dei termini di presentazione delle domande, non si registrano novità. Rimane, infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all'INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 13 settimane di Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga possono essere concessi o sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella dell'anticipazione da parte dell'Istituto del 40% della prestazione, sia con le modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Fondi di solidarietà alternativi

Le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato - FSBA - e Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione).

ULTERIORI PERIODI DI CIGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E PELLETTERIA

L'art. 11, comma 2 del DL n. 146/2021 prevede che i datori di lavoro di cui all'art 50-bis, comma 2 del DL n. 73/2021, ossia quelli individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici

- ✓ **13 - Industrie tessili,**
- ✓ **14 - Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia,** nonché
- ✓ **15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili,**

che per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 hanno presentato domanda di CIGO per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, che a decorrere dal 1° ottobre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare domanda di CIGO (ex art. 19 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO con causale COVID-19) e CIGO in sostituzione di CIGS (ex art. 20 del DL n. 18/2020, dunque, CIGO in sostituzione di CIGS con causale COVID-19), per una durata massima di 9 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le 9 settimane di CIGO sono riconosciute ai datori di lavoro decorso il periodo autorizzato previsto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e sono aggiuntive rispetto al suddetto periodo (17 settimane).

I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 26 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 - 31 dicembre 2021. Riguardo alle 9 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, preme segnalare che le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che sia decorso il periodo autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni-bis.



Va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per ASO e CIGD, ai fini della richiesta della CIGO non è necessario che siano state interamente autorizzate le 17 settimane previste dal Decreto Sostegni-bis. In altre parole, a decorrere dal 1° ottobre, i datori di lavoro interessati possono richiedere le nuove 9 settimane di CIGO indipendentemente dall'esaurimento o meno delle 17 settimane concesse dal Decreto Sostegni-bis.

Lavoratori interessati

Le nuove 9 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021). Contributo Addizionale In continuità con quanto previsto per le 17 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Sostegni bis, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Contributo Addizionale

In continuità con quanto previsto per le 17 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Sostegni-bis, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Termini di presentazione delle domande

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande rimane confermato che le istanze devono essere trasmesse all'INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, entro il 30 novembre 2021 essendo il decreto in vigore dal 22 ottobre 2021). Preme evidenziare che trattandosi di periodi di integrazione salariale fruibili dal 1° ottobre, i termini di decadenza ordinari (30 novembre 2021 per i periodi fruiti in ottobre) risultano coincidenti con i termini fissati in fase di prima applicazione.

Anche con riferimento alle nuove 9 settimane, le domande di trattamento relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività che hanno inizio nel mese di ottobre 2021 dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2021.

Modalità di pagamento delle integrazioni salariali

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti relativi alle nuove 9 settimane di CIGO essere concessi

- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella dell'anticipazione da parte dell'Istituto del 40% della prestazione,
- sia con le modalità dell'anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.

Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (dunque, al 21 novembre 2021), se tale ultima data è posteriore a quella individuata in via generale.

In tal caso i termini ordinariamente previsti (30 novembre per periodi fruiti in ottobre) risultano comunque più favorevoli rispetto al termine definito in sede di prima applicazione, pertanto, per gli eventi di ottobre 2021 la trasmissione dei dati in oggetto dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

La trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig".



MALATTIA DA COVID

Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 02.11.2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)